



Coord. Nazionale  
Penitenziari



# ULTIM' ORA 4 marzo 2010

## LAVORO USURANTE E ALTRO

### PER LE FORZE DI POLIZIA

Approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge n.1167/B, relativo alle deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, congedi, aspettative e permessi.

Di seguito si elencano gli articoli di più diretta attinenza al personale del Comparto Sicurezza e Difesa, quindi anche della polizia penitenziaria

**L'art. 1** prevede, in materia di **lavori usuranti**, delega al Governo per adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori interessati la possibilità di conseguire, a domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per gli altri lavoratori.

**L'art. 19** stabilisce che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel predetto periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità.

**L'art. 20** prevede che ai fini degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale è riconosciuta la loro specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disciplina attuativa dei principi predetti è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

**L'art.24** prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico;

**L'art.26** in materia di permessi per assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità modifica il comma 3 della legge 104/92 prevedendo che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore coniuge, parente e affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Viene, inoltre, aggiunto un nuovo comma ( 7/bis) il quale prevede che ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore che assiste un portatore di handicap, decade dai diritti previsti dall'art. 33 della legge 104/92, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste.

E' previsto, inoltre, che successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità è riconosciuto ad entrambi i genitori, alternativamente, la fruizione dei tre permessi anche in maniera continuativa nel mese.

Le Amministrazioni sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi mensili di cui alla legge 104/92, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore portatore di handicap o per assistenza al figlio, coniuge, parenti o affini il rapporto di dipendenza del lavoratore con l'Amministrazione e il comune di residenza dell'assistito, il rapporto di parentela con l'assistito, l'indicazione se il figlio portatore di handicap ha più o meno di tre anni e il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

**L'art.28** prevede che al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano collegati alla professionalità e ad esigenze di carattere eccezionale.

**L'art.30** prevede che per il personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia il limite minimo e massimo di età per il reclutamento è fissato in 17 e 35 anni con divieto di impiego in attività operative fino al compimento del 18° anno.

Il presente disegno di legge deve concludere il suo iter per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.